



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali del Personale
Ripartizione Affari Generali del Personale
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583137 Fax +39 040 5587887 e-mail aaggpersonale@amm.units.it

Titolo VII Classe 11

REP. 34-2005

Prot. n. 21188

dd. 07.07.2005

A tutto il personale Tecnico Amministrativo

E p.c. Alle OO.SS. - R.S.U. di Ateneo

Loro Sedi

Oggetto: Innovazioni apportate dall'applicazione del nuovo CCNL relativo al personale del comparto Università in materia di assenze per malattie e permessi.

Con la sottoscrizione del nuovo CCNL, avvenuta il 27 gennaio 2005, relativo al personale del comparto Università, sono intervenute alcune variazioni in materia di permessi e congedi.

Nella tabella sottostante, vengono evidenziate le modifiche intervenute; questa normativa è valida per tutti il personale tecnico amministrativo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Al personale assunto a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore all'anno viene applicato il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui vengano stipulati più contratti consecutivamente, bisogna prendere in considerazione, come tipologia di trattamento, ogni singolo contratto.

Nella tabella sottostante vengono evidenziate le modifiche intervenute.

| CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E CONTRATTI UGUALI O SUPERIORI ALL'ANNO | CONTRATTI INFERIORI ALL'ANNO | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|
| Permessi retributivi previsti dall'art.9 I giorni di permesso per gravi motivi personali o familiari, che sono proporzionati al servizio prestato, diventano frazionabili in ore (Modulo reperibile in internet) | <i>Hanno diritto solamente ai permessi per grave infermità dei famigliari allegando la documentazione e senza retribuzione</i> | | | | |
| Permessi retributivi previsti dall'art.9 I giorni di permesso per gravi motivi personali o familiari, che sono proporzionati al servizio prestato, diventano frazionabili in ore (Modulo reperibile in internet) | <i>Hanno diritto solamente ai permessi per grave infermità dei famigliari allegando la documentazione e senza retribuzione</i> | | | | |
| Permesso in occasione di matrimonio Il permesso, di 15 giorni consecutivi, è fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio. (Modulo reperibile in internet) | <i>IDEM</i> | | | | |
| Permessi per concorsi ed esami E' possibile fruire di otto giorni di permesso retribuito all'anno, per sostenere concorsi ed esami. (Modulo reperibile in internet) | <i>Non hanno diritto</i> | | | | |
| Congedi parentali E' prevista la possibilità per i genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo complessivo (cioè dalla somma dei periodi fruiti dalla madre e dal padre), per un periodo massimo di 10 mesi, che può essere prolungato a 11 mesi, nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo inferiore ai tre mesi Per i periodi fruiti entro il terzo anno di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, compete il seguente trattamento economico: <table border="1" data-bbox="183 1075 742 1377" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">P r i m i 3 0 g i o r n i a s t e n s i o n e f a c o l t a t i v a</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">r e t r i b u z i o n e a l 1 0 0 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">R e s t a n t e p e r i o d o</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">r e t r i b u z i o n e a l 3 0 % s e n z a m a t u r a z i o n e c o n g e d o o r d i n a r i o</td> </tr> </table> | P r i m i 3 0 g i o r n i a s t e n s i o n e f a c o l t a t i v a | r e t r i b u z i o n e a l 1 0 0 % | R e s t a n t e p e r i o d o | r e t r i b u z i o n e a l 3 0 % s e n z a m a t u r a z i o n e c o n g e d o o r d i n a r i o | <i>Tutti i congedi sono conteggiati al 30% della retribuzione</i> |
| P r i m i 3 0 g i o r n i a s t e n s i o n e f a c o l t a t i v a | r e t r i b u z i o n e a l 1 0 0 % | | | | |
| R e s t a n t e p e r i o d o | r e t r i b u z i o n e a l 3 0 % s e n z a m a t u r a z i o n e c o n g e d o o r d i n a r i o | | | | |
| Permessi per malattia dei figli Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie dei figli, con le seguenti modalità: a) fino al terzo anno di età, senza limite di tempo, dei quali i primi trenta giorni sono retribuiti per intero; b) in età compresa tra i tre e gli otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi senza assegni, per ogni anno di età del bambino per ciascun genitore. L'astensione non può avvenire contemporaneamente per entrambi i genitori. | <i>a) fino al 3° anno senza assegni</i> <i>b) idem</i> | | | | |

I moduli di richiesta, sono reperibili via web all'indirizzo <http://www.units.it/intra/modulistica>.

Per ogni ulteriore chiarimento, si invita a contattare la Ripartizione Affari Generali del Personale (tel. 040/5583210-3218).

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo

